



# COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 333 del 05.12.2018

Oggetto:

COPIA

Programmazione fabbisogno di personale a tempo determinato anno 2018 - integrazione deliberazione della Giunta comunale n. 340 del 19.12.2017, come integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 18 settembre 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di dicembre, nella Casa Comunale di Iglesias, alle ore 09:55, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

USAI MAURO	SINDACO	P
SANNA CLAUDIA	VICE SINDACO	P
MELIS FRANCESCO	ASSESSORE	P
DIDACI VITO	ASSESSORE	A
CHERCHI GIORGIANA	ASSESSORE	P
SCANU UBALDO	ASSESSORE	P
LOREFICE ALESSANDRO	ASSESSORE	P
SCARPA ANGELA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 7    Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale TEGAS LUCIA.

Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco.

## La Giunta comunale

visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

*«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;*

dato atto che in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

viste in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

visti:

– l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

*1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*

– l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:

*1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*

*2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*

*3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*

*4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*

- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti
- l'articolo 36 del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, il quale dispone: "Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35.";

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (*triennio 2011-2013*).

visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro*

*flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali" (comma 557);*

- *costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);*
- *in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);*
- *gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (triennio 2011-2013).*

*visto l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo."*

vista la Deliberazione n. 25/SEZAUT/2014/QMIG del 6 ottobre 2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo

parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

tenuto conto che l'art.76 comma 4 del D.L. 25.06.2008 n.112, convertito con modificazioni dalla L. n.133/2008, il quale vieta agli enti, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione;

richiamato inoltre l'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

considerato che per quanto attiene ai limiti finanziari previsti dalla L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) in caso di assunzione di personale, con decorrenza dall'anno 2017, si applica il comma 723 che dispone: *"In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, nel caso di non rispetto di tale limite l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione"*;

visto l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 L. 183/2011, dall'art. 1, comma 6 bis, L. 14/2012 e dall'art. 4-ter, comma 12, L. 44/2012, il quale impone limiti nelle assunzioni al lavoro flessibile, che di seguito si riassumono: Le pubbliche amministrazioni *"...possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del d.lgs, n. 276/2003, e smi, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che*

*comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”;*

atteso che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone “4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è stato inserito il seguente periodo: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”;

vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”;

vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 14/SEZAUT/2016/QMIG del 3 maggio 2016 la quale pronuncia il seguente principio di diritto: “Le spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000 devono essere computate ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010”;

considerato tuttavia che il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2016, n. 160, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, stabilisce all'articolo 16, comma 1-quater che “All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

dato atto pertanto che tale disposizione stabilisce l'esplicita esclusione dal tetto alla spesa per il lavoro flessibile (spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009) degli incarichi a contratto conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL, la cui spesa verrà conseguentemente esclusa dalla presente programmazione;

tenuto conto che invece vanno inclusi nel computo della spesa di personale a tempo determinato gli incarichi conferiti in base all'art. 110, comma 2 del D.Lgs 267/2000;

visto l'art. 16 del D.L. 113 del 24-6-2016 che ha abrogato il rapporto tra spese di personale e spese correnti di cui all'art. 1 comma 557 lettera a) della finanziaria del 2006 (riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese

*correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile);*

dato atto che le spese per le assunzioni flessibili nel 2009, al netto degli oneri riflessi, sono pari a € 172.170,64;

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.340 del 19.12.2017, come integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 18.09.2018, avente ad oggetto "Approvazione programmazione fabbisogno del personale triennio 2018/2020 e programma assunzioni - annualità 2018" con la quale veniva approvata la programmazione triennale delle assunzioni di personale per il triennio 2018/2020 e la programmazione annuale delle assunzioni a tempo determinato per l'anno 2018, nel rispetto delle disposizioni normative sopra citate;

evidenziato che con la predetta deliberazione venivano programmate esclusivamente le assunzioni di personale a tempo determinato finanziate con fondi derivanti dall'articolo 208 del codice della strada oltrechè di personale appartenente al bacino dei lavoratori ATI – IFRAS le cui risorse sono state interamente trasferite dalla Regione Sardegna;

rilevato che sussiste nell'ente una grave carenza di personale ulteriormente appesantita nel corso dell'ultimo anno dall'elevato numero di cessazioni dal servizio per pensionamento e per assunzioni presso altri enti a seguito di procedura concorsuale;

considerato che la carenza di personale determina gravi conseguenze in ordine al perseguimento degli obiettivi posti dall'amministrazione che si ripercuote nell'impossibilità di garantire la regolare erogazione dei servizi alla collettività;

riscontrato che tale carenza di personale si manifesta con particolare criticità soprattutto in entrambi i settori tecnici considerato il rilevante patrimonio immobiliare del comune e i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione nonché di adeguamento degli edifici scolastici in materia di sicurezza;

atteso che il recente svincolo di utilizzo degli avanzi vincolati ha determinato una programmazione straordinaria degli investimenti che richiede una notevole accelerazione lavorativa;

dato atto che tutto ciò richiede anche un supporto tecnico al Sindaco per le necessarie verifiche di andamento della programmazione generale di mandato in ambito tecnico dei lavori pubblici, di gestione del territorio e del patrimonio comunale, nel rispetto di cui all'art. 90 del decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

accertata, altresì, la necessità di avere anche una figura di supporto al Sindaco nell'ambito dell'attività di informazione e comunicazione, affidando l'incarico a un soggetto in possesso dei requisiti, nel rispetto di quanto previsto sempre dell'art. 90 del decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ritenuto, pertanto, nelle more della definizione della programmazione delle assunzioni per il triennio 2019/2020 e della successiva attivazione delle procedure di assunzione, prevedere l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di n. 5

mesi, eventualmente prorogabili, di n. 2 Istruttori tecnici - categoria C1 mediante stipula di convenzione per l'utilizzo della graduatoria concorsuale valida, approvata da altri enti al fine di consentire la regolare erogazione dei servizi al cittadino e il perseguimento degli obiettivi di mandato;

dato atto che ai sensi dell'articolo 13 del vigente regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 18.06.2014, nel comune di Iglesias è istituito l'ufficio staff, attualmente dotato di solo personale interno;

che s'intende integrare lo stesso anche con due figure professionali esterne in possesso di specifica professionalità, di supporto al Sindaco, nell'ambito dell'attività di indirizzo e controllo della programmazione generale di mandato in campo tecnico, dei lavori pubblici, di urbanistica, ambiente, territorio, edilizia pubblica e del patrimonio comunale, nonché della comunicazione istituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 90 del D.Lgs. 267/2000;

accertato che il trattamento economico di tali due figure da assumere ai sensi dell'articolo 90 del D.Lgs. 267/2000 con contratto di lavoro a tempo determinato per mesi cinque eventualmente prorogabili, è pari a quello previsto per la categoria D del vigente CCNL 21.05.2018;

accertato che la spesa complessiva per l'assunzione di cui alla presente programmazione è come di seguito indicata:

- n. 2 istruttori tecnici categoria C, per l'anno 2018, complessivi € 5.547,60 e per l'anno 2019 complessivi € 22.190,40, comprensiva di oneri e IRAP;
- di n. 1 addetto alle attività di informazione e comunicazione, da destinare all'ufficio staff, per l'anno 2018 per n. 1 mensilità complessivi € 2.835,36, comprensiva di oneri e IRAP, e per l'anno 2019 per n.4 mensilità complessivi € 11.208,28, comprensiva di oneri e IRAP;
- n. 1 figura specialistica in ambito tecnico, da destinare quale supporto al Sindaco, nell'ambito dell'attività di indirizzo e controllo della programmazione generale di mandato in campo tecnico, dei lavori pubblici, di urbanistica, ambiente, territorio, edilizia pubblica, nonché del patrimonio comunale e fondi europei, per l'anno 2018 per n. 1 mensilità ammonta ad € 2.951,31 comprensiva di oneri e IRAP, e per l'anno 2019 per n.4 mensilità complessivi € 11.680,04, comprensiva di oneri e IRAP;

e rispetta pertanto i limiti di spesa per assunzioni flessibili sostenute nell'anno 2009 pari ad € 172.170,64;

preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale per il 2018, attraverso le certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell'Ente, conservate in atti, e tale ricognizione ha dato esito negativo;

- l'ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2015 e gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2016 e 2017, ed il bilancio di previsione attuale rappresenta il rispetto tendenziale degli obiettivi anche per il 2018 (conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali per l'anno 2017);

- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;

- l'ente è rispettoso degli obblighi sanciti dall'articolo 9 comma 1 quinquies del dl 113/2016.

dato atto che la dotazione di personale in essere nell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

rilevato a tal fine il valore medio della spesa di personale del Comune di Iglesias per gli anni 2011-2013 è pari a €. 5.155.480,79 e che la spesa di personale di cui al comma 557 – art. 1 –L.292/2006, per il triennio 2018-2020, in sede previsionale, si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013;

ritenuto pertanto di aggiornare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 con Verbale n. 28 in data 03/12/2018;

preso atto che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2018 e del bilancio pluriennale;

visto l'articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, l'articolo 39 della legge n. 449/1997 e l'articolo 4 del CCNL 21.05.2018 in tema di relazioni sindacali;

acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;

con votazione unanime

delibera

per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, la modifica al programma del fabbisogno di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per l'anno 2018, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.340 del 19.12.2017, come integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 18.09.2018, finalizzata alla previsione di spesa per prestazioni di lavoro flessibile per l'assunzione a tempo determinato:
  - di due Istruttori tecnici cat. C1, a decorrere dal 01 dicembre 2018 e fino al 30 aprile 2019, mediante utilizzo della graduatoria concorsuale valida approvata da altre amministrazioni, a seguito di stipula di apposita convenzione;
  - di n. 1 addetto alle attività di informazione e comunicazione, da destinare all'ufficio staff, che sarà individuato dal Sindaco ai sensi ex articolo 90 del D. Lgs. 267/2000, mediante l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato in categoria D per mesi cinque a decorrere dal 01/12/2018, eventualmente prorogabili;
  - n. 1 figura specialistica in ambito tecnico, da destinare quale supporto al Sindaco, nell'ambito dell'attività di indirizzo e controllo della programmazione generale di mandato in campo tecnico, dei lavori pubblici, di urbanistica, ambiente, territorio, edilizia pubblica, nonché del patrimonio comunale e fondi europei, per n. 1 mensilità, che sarà individuato dal Sindaco ai sensi ex articolo 90 del D. Lgs. 267/2000, mediante l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato in categoria D per mesi cinque a decorrere dal 01/12/2018, eventualmente prorogabili;
2. di dare atto che la spesa complessiva per le assunzioni che si programmano con il presente atto è pari per l'anno 2018, a complessivi € 11.334,27 e, per l'anno 2019, a complessivi € 45.078,72 e rispetta il limite di spesa complessiva per le assunzioni flessibili nel 2009;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova capienza nei seguenti capitoli del Bilancio finanziario 2018/2020:
  - per la retribuzione ai capitoli 1110/0 e 1610/0;
  - per gli oneri ai capitoli 1111/1 e 1611/1;
  - per l'IRAP ai capitoli 1175 e 1675;
4. di demandare al Responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
5. di disporre che il presente atto di programmazione potrà essere modificato a seguito di mutate esigenze di qualsiasi natura che nel tempo dovessero sopraggiungere in osservanza dei limiti imposti dalla normativa di rango superiore;
6. di disporre altresì che qualora, a seguito di ulteriori e successive verifiche nel corso dell'anno 2018, dovessero emergere situazioni di mancato rispetto circa della normativa che impone limiti alle facoltà assunzionali, si provvederà alla conseguente risoluzione dei contratti stipulati;

7. di disporre la trasmissione del presente atto alle organizzazioni sindacali e alle R.S.U. aziendali ai sensi dell'art. 4 del CCNL 21.05.2018;
8. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 05/12/2018

IL DIRIGENTE  
F.TO LUCIA TEGAS

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Data 05/12/2018

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO  
F.TO PAOLO CARTA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.TO MAURO USAI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO LUCIA TEGAS

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/12/2018

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Comune dal **13/12/2018** al **28/12/2018** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 13/12/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 28/12/2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 13.12.2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
LUCIA TEGAS